



COMUNE di BORGETTO

Città Metropolitana di Palermo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ORDINANZA N 28 DEL 26-05-2017

OGGETTO: Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni - Prevenzione Rischio Incendi.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225.

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'integrità delle persone e dei beni;

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Accertato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Vista la nota della Prefettura Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico prot. n 0055224 del 09/05/2017, pervenuta in data 10/05/2017 ed acquisita al prot. n 6477, con la quale si invita a predisporre una accurata pianificazione delle azioni dirette per contrastare i rischi derivati dagli incendi al fine di tutelare la pubblica incolumità.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediate o immediate di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n 773 e s.m.i;

Viste le Leggi Regionali n 16 del 06/04/1996 e n14 del 31/08/1998 e s.m.i.;

Vista la Legge 21/11/2000, n 353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;

Visto il D. Lgs n 267 del 18/08/2000 e s.m.i in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il Titolo III del D. Lgs n°139 dell' 08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art. 255 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n 152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale";

ORDINA

1. Durante il periodo compreso tra la data del 15 giugno 2017 ed il 15 ottobre 2017 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:
 - accendere fuochi;

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
 - di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
 - dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (lo stero e l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro "art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014".
2. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
- Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale, gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco dovranno, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento.
- Nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, e ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 20,00 (venti) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.).
- I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica
3. Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.
 4. I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.
 5. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui al punto 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successive art. 8.
- Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non pili viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che

avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

6. Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui al punto 2 che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicati sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale di Protezione Civile, preferibilmente nel corso dei 7 giorni successivi a tale termine.

Decorso il termine indicato al punto 2, il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successivo punto 11, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 8 comma 2, costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 10 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti.

Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra, in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva è mirata, costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con le relative sanzioni di cui al successivo art. 8.

7. Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante conferimento differenziato presso appositi centri.
8. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - ✓ nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs n° 285 del 30/04/1992;
 - ✓ per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
 - ✓ nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21/11/2000.
9. Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.
10. Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione.
11. Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza, il Comando di P.M., in particolare, è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dall'art. 14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art. 8.
12. Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del

Comune on-line e nel sito internet www.comune.borgetto.pa.it, sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, all'ANAS S.p.A. di Palermo, alla Compagnia Carabinieri di Borgetto, al Distaccamento del Corpo Forestale di Carini, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile e al Comando Polizia Municipale di Borgetto.

13. La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile e decorre dall'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio on-line del comune a tutto il 15/10/2017, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.


Dalla Residenza Municipale

*Il Responsabile dell'Area 4^a LL.PP.
Geom. Randazzo Saverio*



La Commissione Straordinaria

Dr.ssa G. Di Dio Datola



Dr.ssa R. Mancuso



Dr.ssa S. Fascianella

